



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO VALITUTTI
MARCO MARULLI
MASSIMO FALABELLA
EDUARDO CAMPESE
DANIELA VALENTINO

Presidente
Consigliere – Rel
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Appello – Udienza di
comparizione –
Anticipazione – Omessa
comunicazione -
Conseguenze

Ud. 27/10/2023 CC
Cron.
R.G.N. 30288/2019

ORDINANZA

sul ricorso 30288/2019 proposto da:

ANTONINO, ROSA, ANDREA e
MARIA TINDARA, domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato

- ricorrenti -

contro

ISLAND REFINANCING SRL, elettivamente domiciliata in Roma,
presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa
dall'avvocato

- controricorrente -



nonchè contro

DOBANK SPA, MARIA, VITO

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 161/2019 depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1 Gli odierni ricorrenti instano questa Corte per la cassazione della sopraripotata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Messina, adita in riassunzione da Island Refinancing s.r.l. a seguito della cassazione con ordinanza 24827/17 di una sua pregressa pronuncia viziata per non aver pronunciato sulla domanda di questa afferente al rapporto di mutuo contratto a suo tempo con Sicilcassa da Antonino e garantito da Rosa ha accolto l'appello della creditrice ed ha condannato i debitori al pagamento in solido delle somme ancora dovute, maggiorate di interessi e di spese.

Il mezzo azionato dai ricorrenti si vale di tre motivi di ricorso ai quali resiste con controricorso l'intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'impugnata decisione per la violazione degli artt. 168-*bis*, 171, 189 e 190 cod. proc. civ. e del contraddittorio tra le parti consumatesi, segnatamente, in occasione della prima udienza di comparizione tenutasi davanti al collegio. Lamentano, infatti, i ricorrenti che l'udienza in parola, pur se si era tenuta il giorno 28.5.2018 come da provvedimento di fissazione, in luogo di svolgersi alle ore 11,00, come ivi previsto, era stata anticipata alle ore 10,00 e si era svolta



in loro assenza. Alla medesima udienza era stata peraltro informalmente e irritualmente modificata anche la composizione del collegio giudicante, atteso che erano stati sostituiti il Presidente ed uno dei giudici a latere. Il collegio così costituitosi, poi, senza verificare la regolarità delle notificazioni, senza dichiarare la contumacia delle parti non comparse e senza fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, aveva trattenuto la causa in decisione, emettendo l'impugnata pronuncia di condanna. Poiché ad avviso dei deducenti le irregolarità refertate costituiscono altrettanti *errores in procedendo* in cui è incorso il decidente, la decisione dal medesimo adottata risulta per questo affetta da assoluta e radicale nullità.

3. A fronte delle pretese anomalie che a giudizio degli istanti inficerebbero il deliberato della Corte territoriale, reputa il collegio che sia logicamente e pregiudizialmente assorbente, in ragione della sua incidenza sul contraddittorio tra le parti, quella che ha portato il collegio a tenere l'udienza di comparizione un'ora prima di quanto reso noto in precedenza. E' principio a cui infatti si intende dare continuità anche nella presente occasione che il dispositivo regolato dall'art. 168-*bis* cod. proc. civ., replicabile anche per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17032), che prevede la duplice ipotesi del differimento d'ufficio e del differimento per iniziativa del giudice designato, non consenta, di regola, che l'udienza di prima comparizione possa essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione, sì che anche nel giudizio d'appello è data facoltà ai convenuti, che non intendono resistere al gravame a loro volta con appello incidentale, di costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriormente determinata secondo quanto appunto previsto dall'art. 168-*bis* cod. proc. civ.. La conseguenza della violazione della regola, che si ricava *a contrario*



dalla norma in parola, è che, l'anticipazione "d'ufficio" dell'udienza – alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione di essa ai difensori delle parti o alle parti personalmente nel caso in cui queste non si siano ancora costituite – lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo e riflessamente anche la sentenza (Cass., Sez. I, 7/12/2011, n. 26361). Ovviamente questo vale solo in linea generale, dato che, per le più svariate evenienze che si possono dare nelle more dell'udienza, è ben possibile che l'udienza già fissata possa essere anticipata: ma il punto, che occorre anche in tal caso mantenere fermo, è che essendo l'udienza di comparizione il luogo processuale in cui il contraddittorio si attua e prende forma, ogni modifica della data di essa, e così pure dell'orario, che ne comporti una celebrazione anticipata rispetto a quella già indicata, sia previamente portata a cognizione delle parti mediante comunicazione o notificazione alle stesse (Cass., Sez. I, 22/02/1996, n. 1402), a seconda che siano o meno già costituite nel giudizio (Cass., Sez. I, 18/04/2000, n. 4994), conformemente, del resto, a quanto previsto dall'art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ., le cui regole, se devono trovare attuazione nel caso di posticipazione dell'udienza, tanto più devono essere osservate nel caso della sua anticipazione.

3. L'accoglimento della prima doglianza rappresentata con il motivo in disamina e la nullità della sentenza che ne consegue, solleva dal prendere in esame le altre doglianze contenute nel medesimo primo e negli altri motivi del ricorso.

4. Cassata perciò l'impugnata sentenza nei limiti anzidetti, la causa va rimessa di nuovo al giudice *a quo* per la rinnovazione del giudizio.



P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 27.10.2023.

Il Presidente

Dott. Antonio Valitutti

